

Ordinanza sulla verifica degli studi che portano al bachelor e al master presso il Politecnico federale di Losanna (Ordinanza sulla verifica degli studi al PFL)

Modifica del 2 giugno 2008

La Direzione del Politecnico federale di Losanna (PFL)

ordina:

I

L'ordinanza del 14 giugno 2004¹ sulla verifica degli studi al PFL è modificata come segue:

Art. 2 cpv. 2, frase introduttiva e lett. c–e

² Se la direzione del PFL non ha emanato disposizioni specifiche, gli articoli 8, 10–12, 14, 15 e 18–20 si applicano anche:

- c. agli esami di dottorato;
- d. agli esami dei programmi dottorali;
- e. agli esami della formazione continua e della formazione approfondita;

Art. 3 **Verifica delle conoscenze**

¹ La verifica delle conoscenze in una disciplina prevede una o più prove che possono essere svolte sotto forma di interrogazioni puntuali, lavori di studio, progetti, esercizi o lavori in laboratorio. Il risultato della verifica è valutato con un voto.

² I voti conseguiti nelle prove obbligatorie sono utilizzati per calcolare il voto finale nella disciplina.

³ Le prove sono facoltative se insieme concorrono unicamente ad aumentare di un punto al massimo il voto nella disciplina. Gli insegnanti non sono obbligati a effettuare questo genere di prova.

Art. 4 cpv. 1, 3 e 4

¹ Una disciplina è una materia o un insieme di materie oggetto di una verifica delle conoscenze.

³ Una disciplina detta di sessione è una disciplina valutata con un voto durante una sessione d'esame.

¹ **RS 414.132.2**

⁴ Una disciplina il cui voto è determinato sia da una verifica delle conoscenze effettuata durante il semestre o l'anno, sia da una verifica delle conoscenze effettuata durante una sessione d'esame è assimilata a una disciplina di sessione.

Art. 5 Esami

Per esame s'intende sia l'insieme delle verifiche delle conoscenze nelle discipline che formano un ciclo di studi, sia una prova svolta durante una sessione d'esame.

Art. 6 lett. a-c e g

Nei piani di studio e nei regolamenti di applicazione emanati dalla direzione del PFL sono definiti per ogni sezione:

- a. le discipline di semestre e le discipline di sessione;
- b. la sessione in cui si possono presentare le discipline di sessione;
- c. la natura della verifica delle conoscenze in ogni disciplina (esame scritto, esame orale o presentazione di un progetto);
- g. le condizioni applicabili ai prerequisiti;

Art. 7 lett. c-e

Nei libretti dei corsi pubblicati dalle sezioni sono specificati:

- c. le lettere a-c ed e dell'articolo 6;
- d. le condizioni applicabili ai prerequisiti;
- e. la lingua d'insegnamento e della verifica delle conoscenze nella disciplina.

Art. 8 Valutazione delle prove

¹ Le prove sono valutate con una scala da 1 a 6, in cui il 6 rappresenta il voto più alto. Le prestazioni insufficienti sono valutate con un voto inferiore al 4. Le prove degli studenti che non si presentano all'esame a cui si sono iscritti o che si presentano ma non rispondono a nessuna domanda sono valutate con il voto 0.

² Per il voto finale nella disciplina sono ammessi soltanto i voti interi e i mezzi voti. Se il voto finale è inferiore a 1, la disciplina è considerata non superata e valutata con NA («non acquire»). Una disciplina non superata vale come tentativo d'esame.

³ Le medie (art. 22, 26 e 35) sono indicate con una precisione di due cifre dopo la virgola.

⁴ Il non rispetto del termine di consegna di un lavoro di studio o di un progetto è sanzionato con il voto 0, sempre che il direttore di sezione non abbia prolungato il termine di consegna su domanda presentata prima della scadenza e debitamente motivata.

Art. 10, rubrica e cpv. 2

Interruzione e assenza

² Il vicepresidente per gli affari accademici decide sulla validità del motivo addotto per le prove di una sessione d'esame e il direttore della sezione, su proposta dell'insegnante, per le prove durante il semestre.

Art. 11 Lingua delle prove

¹ Le prove sono svolte di norma nella lingua d'insegnamento della disciplina.

² Gli studenti hanno il diritto di rispondere in francese a una prova in inglese. Il PFL può inoltre accordare il diritto di rispondere in inglese se la prova è in francese. In entrambi i casi deve essere presentata una domanda scritta all'insegnante al momento dell'iscrizione alla verifica delle conoscenze.

Art. 12 Studenti disabili

Il vicepresidente per gli affari accademici può disporre, su richiesta di candidati disabili, che la forma o lo svolgimento di una prova sia adeguato al tipo di disabilità e può inoltre accordare loro il diritto di ricorrere ai mezzi ausiliari o all'assistenza personale di cui hanno bisogno. Gli obiettivi della prova devono essere garantiti.

Art. 13 cpv. 2 lett. b-f

² Se i regolamenti di applicazione della verifica degli studi non dispongono altrimenti, gli insegnanti:

- b. informano gli studenti, se del caso, sul contenuto delle materie e sullo svolgimento delle prove;
- c. procedono alle prove;
- d. prendono appunti durante ogni prova orale, fermo restando che tali appunti possono essere loro richiesti dalla conferenza d'esame ed eventualmente dalle autorità di ricorso;
- e. assegnano i voti delle discipline e li comunicano esclusivamente al servizio accademico;
- f. conservano per sei mesi gli appunti presi durante le prove orali e le prove scritte; in caso di ricorso questo termine è prolungato fino alla conclusione della procedura.

Art. 14 Osservatori

¹ I direttori di sezione designano osservatori del PFL per le prove orali svolte durante una sessione d'esame.

² Gli osservatori controllano il corretto svolgimento delle prove e fungono da sorveglianti e conciliatori.

³ L'articolo 13 capoverso 2 lettere d e f si applica per analogia.

Art. 16 Commissioni di valutazione

¹ Per le discipline di semestre possono essere istituite commissioni di valutazione. La valutazione verte in questo caso su una presentazione orale da parte dello studente.

² Possono far parte delle commissioni di valutazione, oltre all'insegnante e a un esperto, gli assistenti e gli incaricati di corsi coinvolti nell'insegnamento, nonché altri professori.

Art. 17 Conferenza d'esame

¹ La conferenza d'esame si riunisce alla fine di ogni sessione. Ne fanno parte il decano della formazione che porta al bachelor e al master, che la presiede, il direttore di sezione e il responsabile del servizio accademico. Il vicepresidente per gli affari accademici è invitato permanente alle sedute della conferenza d'esame. I membri della conferenza d'esame possono farsi sostituire dai loro supplenti.

² La conferenza d'esame può applicare le disposizioni della presente ordinanza e dei regolamenti di studio sotto forma di decisione per i casi particolari.

Art. 19 cpv. 3

³ Il PFL invia agli studenti le comunicazioni e notifica loro le decisioni per via elettronica o per posta.

Art. 24 cpv. 3

³ Una media pari o superiore a 4 conseguita in un blocco di discipline resta acquisita in caso di ripetizione dell'esame.

Art. 26 cpv. 1, 1^{bis} e 3

¹ Un blocco comprende più discipline.

^{1bis} Un blocco è considerato superato se:

- a. la somma dei crediti acquisiti nelle singole discipline è pari o superiore al numero richiesto; o
- b. la somma dei crediti acquisiti nelle discipline presentate raggiunge il numero richiesto e la media del blocco, calcolata ponderando tutti i voti ottenuti con il numero di crediti corrispondenti, è pari o superiore a 4; in questo caso sono acquisiti tutti i crediti nelle discipline presentate.

³ Non è ammessa la compensazione tra le medie ottenute nei diversi blocchi.

Art. 27 Prerequisiti

Sono dette prerequisiti le discipline per le quali è necessario acquisire crediti per seguire altre materie. I prerequisiti sono definiti nei regolamenti di applicazione della verifica degli studi o nei libretti dei corsi.

Art. 30 cpv. 1 e 2

¹ Una disciplina può essere ripetuta una volta soltanto e obbligatoriamente durante la sessione ordinaria corrispondente dell'anno successivo.

² Agli studenti che non hanno superato una o più discipline analoghe presso un'altra scuola universitaria in Svizzera o all'estero il vicepresidente per gli affari accademici può accordare soltanto un tentativo.

Art. 31 Fine del ciclo

¹ I criteri cumulativi per l'ammissione con riserva al successivo ciclo master sono:

- a. essere studente del ciclo bachelor del PFL;
- b. aver tentato di acquisire tutti i crediti richiesti per il ciclo bachelor;
- c. non aver più di dieci crediti mancanti rispetto a quelli richiesti dal piano di studio dell'ultimo anno del ciclo bachelor;
- d. non essere stato escluso definitivamente dagli studi al PFL.

² Gli studenti ammessi con riserva al ciclo master devono acquisire i crediti mancanti per il ciclo bachelor entro un anno per non essere esclusi dagli studi del ciclo master.

³ I criteri cumulativi per l'ammissione con riserva al progetto di master sono:

- a. essere studente del ciclo master del PFL;
- b. aver tentato di acquisire tutti i crediti richiesti per il ciclo master;
- c. non aver più di 8 crediti mancanti rispetto a quelli richiesti per il ciclo master, compresi gli studi di approfondimento, di specializzazione o interdisciplinari (art. 6 lett. i);
- d. non essere stato escluso definitivamente dagli studi al PFL.

Art. 32 cpv. 3, secondo periodo

³ ... Soltanto l'insegnante può invitare altre persone all'interrogazione orale; queste non partecipano però alla determinazione del voto.

Art. 33 Condizioni per il superamento del progetto di master

Il progetto di master è considerato superato se lo studente ha conseguito all'esame un voto pari o superiore a 4.

Art. 35 cpv. 3

³ La media finale del master di 90 crediti è determinata per due terzi dalla media generale del ciclo master e per un terzo dal voto ottenuto per il progetto di master. La media finale del master di 120 crediti è determinata per tre quarti dalla media generale del ciclo master e per un quarto dal voto ottenuto per il progetto di master.

II

Disposizione transitoria della modifica del 2 giugno 2008

L'articolo 31 del diritto previgente resta applicabile agli studenti che arrivano alla fine del ciclo bachelor o del ciclo master prima del 1° gennaio 2010.

III

Modifica del diritto vigente

L'ordinanza del 14 giugno 2004² sulla formazione al PFL è modificata come segue:

Art. 8 cpv. 4, terzo periodo

⁴ ... È fatto salvo l'articolo 31 capoverso 1 dell'ordinanza del 14 giugno 2004³ sulla verifica degli studi al PFL.

Art. 11 cpv. 2

² Per avviare il progetto di master è necessario dapprima portare a termine con successo il ciclo master. È fatto salvo l'articolo 31 capoverso 3 dell'ordinanza del 14 giugno 2004⁴ sulla verifica degli studi al PFL.

IV

La presente modifica entra in vigore il 1° settembre 2008.

2 giugno 2008

In nome della Direzione del
Politecnico federale di Losanna:

Il presidente, Patrick Aebischer
Il vicepresidente per gli affari accademici,
Giorgio Margaritondo

² RS 414.132.3

³ RS 414.132.2; RU 2008 3721

⁴ RS 414.132.2; RU 2008 3721

Per mantenere il parallelismo d'impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.

